



Decreto Dirigenziale n. 361 del 09/12/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI S. ANTONIO ABATE IN VIA E. FORZATI 18 DELLA SOCIETA' IRIIO CAFFE' SAS DI VALANZANO CATELLO & C. PER L'ATTIVITA' DI TORREFAZIONE CAFFE', ASCRIVIBILE A QUELLE IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 272 COMMA 2 D.LGS 152/06

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui all'articolo 272, commi 1 e 5;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della società **Irio Caffè sas di Valanzano Catello & C.**, con sede operativa in S. Antonio Abate alla via E. Forzati 18, **ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. lgs. n. 152/2006, per l'attività di Torrefazione caffè**, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come **"Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati, con produzione non superiore a 450 Kg/g"**
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore in data 03/02/2003 con prot. n. 2177, reiterata in data 08/10/10/10 con prot. n. 810372, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, svoltasi in data 12/11/10, il cui verbale si richiama:
 - a.1 l'ARPAC ha espresso parere favorevole, con la prescrizione di effettuare la misurazione delle emissioni e la sostituzione dei carboni attivi con cadenza annuale;
 - a.2 L'Asl ha espresso parere favorevole igienico sanitario;
 - a.3 ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia e del Comune;
- b. che l'Amministrazione procedente si è riservata di acquisire certificato di destinazione d'uso prima dell'emanazione del provvedimento finale;

CONSIDERATO che in data 19/11/10 con prot. 928552 il legale rappresentante della società Irio Caffè sas ha trasmesso nota del Comune di S. Antonio Abate prot. H653 del 12/02/03 a firma del responsabile del Procedimento arch. Vincenzo Verdoliva nella quale si dichiara che "per il fabbricato ove è ubicato l'attività in oggetto è oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85, prot. 6143 del 30/04/86 (...) I locali a piano terra di detto fabbricato sono a destinazione artigianale così come si evince dall'istanza giusto Mod. 47/85-D, dai grafici e dalla perizia giurata e che la planimetria allegata all'istanza è conforme a quella presente nella pratica di condono edilizio;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 d. lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi e per quanto su considerato, lo stabilimento sito nel Comune di S. Antonio Abate, con sede operativa in via E. Forzati 18, esercente attività di torrefazione caffè, alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento sito in S. Antonio Abate, in via E. Forzati 18 della società Irio Caffè sas, con sede operativa in via E. Forzati 18, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per l'attività di produzione di torrefazione caffè, ascrivibile a quelle in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 del citato D.Lgs, ed elencata nella parte II dell'allegato IV alla parte V come **“Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati, con produzione non superiore a 450 Kg/g”**, con utilizzo di 50 Kg/g di caffè e 30 Kg. a settimana di legna, così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	PORTATA m ³ /h	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Bruciatore a legna	Polveri ossido di carbonio ossido di azoto ossido di zolfo	2000	3,1	6,2	Scrubber ad acqua
				45,8	91,6	
				25,4	46,5	
				4,5	9,0	
E2	Raffreddatore caffè	COV	2000	5,0	10,0	Carboni attivi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2 i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3 contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - 2.4 le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
 - 2.5 gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e i carboni attivi devono essere sostituiti con cadenza annuale;
 - 2.6 il camino di emissione dovrà superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
 - 2.7 provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - 2.8 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1 comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2 effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;

- 2.8.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10 rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **notificare** il presente provvedimento alla società Irio Caffé sas con sede operativa nel Comune di S. Antonio Abate in via E. Forzati 18;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di S. Antonio Abate, che è tenuto a comunicare a questo Settore per le opportune valutazioni, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di condono edilizio dell'immobile ove verrà svolta l'attività oggetto della presente autorizzazione, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 SUD e all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi